

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale» (972), d'iniziativa del senatore Montresori e di altri senatori

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2
FABRIS (DC), relatore alla Commissione 2

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 2, 3, 4 e passim
ANDREINI (PCI) 8, 9
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 11, 12
CUTRERA (PSI) 9, 10
FABRIS (DC) 7, 8
GOLFARI (DC) 10, 11

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale» (972),
d'iniziativa del senatore Montresori e di altri senatori

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale», d'iniziativa del senatore Montresori e di altri senatori.

Informo la Commissione che il sottosegretario Castiglione ha chiesto un breve rinvio del provvedimento, al quale sono parzialmente favorevole.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Come relatore ho avuto modo di ascoltare le ragioni esposte dal sottosegretario Castiglione nel richiedere questo piccolo margine di tempo per un ultimo confronto con il Ministero dell'ambiente e con il ministro Vassalli. Credo si debba aderire alla richiesta, anche se abbiamo fatto presente al Sottosegretario che ormai il tempo trascorso è notevole e che vorremmo chiudere la questione nei termini più brevi possibili.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Come è noto la legge 18 maggio 1989, n. 183 fissava una serie di termini per la sua applicazione, termini che per le difficoltà e per la complessità della normativa, non è stato possibile rispettare. Si è quindi reso necessario questo provvedimento integrativo che serve da un lato a recuperare in qualche modo i ritardi che si sono accumulati, dall'altro viene utilizzato per superare alcune difficoltà di carattere applicativo della nuova legge.

È stato pertanto presentato un disegno di legge composto da tredici articoli.

L'articolo 1 tende a modificare il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 183, del 1989 relativo all'introduzione del comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. La modifica riguarda l'ampliamento dei componenti il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo l'inclusione dei ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.

La relazione al disegno di legge fa riferimento all'inserimento del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali in quanto la problematica dei bacini deve essere giustamente esaminata in qualche modo con le Regioni; occorre cioè una permanente collaborazione delle Regioni, ed in questo senso si propone l'inserimento del Ministro competente. Non c'è invece nella relazione alcuna spiegazione della partecipazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Bisogna anche osservare che questi due Ministri vengono inseriti con successiva proposta anche all'interno dei comitati dei bacini.

Devo dichiararmi d'accordo con questa introduzione per quanto riguarda il Ministro per gli affari regionali. Non trovo invece nessuna giustificazione per l'inserimento all'interno del comitato - che in sede di formazione della legge curammo di prevedere assai ristretto perchè potesse operare con rapidità ed efficienza - del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Quindi il relatore ha qualche perplessità sull'inserimento del Ministro per i beni culturali e ambientali all'interno del comitato previsto dall'articolo 4 della legge n. 183 del 1989.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 viene poi aggiunto, sempre all'articolo 4 della legge n. 183, un ulteriore comma 4-bis, con il quale si prevede che: «I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»; questa aggiunta mi sembra opportuna in quanto corrisponde all'esigenza di migliorare il coordinamento e la collaborazione tra lo Stato e il livello regionale.

L'articolo 2 è volto a garantire la presenza, nei comitati tecnici di bacino regionale e interregionali del Mezzogiorno, di rappresentanti del Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno. Con questo articolo si prevede inoltre la presenza di rappresentanti del Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Per la verità quello che si affronta con l'articolo 2 non è un grosso problema, in quanto ci si muove nell'ambito di un organo consultivo il cui allargamento non costituisce grosse difficoltà: pertanto non avrei particolari osservazioni da fare al riguardo. L'ampliamento di questi comitati si estende però anche a rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e a quello della protezione civile: all'interno dell'organismo di consulenza entrano quindi rappresentanti di quattro nuovi Ministeri oltre a quelli già previsti dalla legge n. 183 del 1989.

La seconda parte dell'articolo 2 prevede, sempre all'interno del Comitato nazionale per la difesa del suolo, la presenza di un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, uno dell'UNCEM e uno dell'ANBI.

L'articolo 3 prevede modificazioni all'articolo 9 della legge n. 183 e in particolare del comma 3, che risulterebbe così riformulato: «Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno». Con il primo comma, quindi, viene concessa questa possibilità anche al Ministro della marina mercantile e al riguardo non avrei osservazioni da fare.

Il comma 2 dell'articolo 3 (che sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 183) riguarda invece i comitati tecnici di bacino di rilievo regionale e interregionale, per i quali deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, aggiungendo rispetto al testo originario i funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per il coordinamento della protezione civile, che possono offrire una collaborazione tecnica nella stesura dei piani. Inoltre, nei comitati tecnici di bacino della aree del Mezzogiorno viene prevista la presenza di un funzionario rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il comma 3 dell'articolo 3 (che sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 183) prevede che il comitato istituzionale sia presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e che, oltre ai Ministri già previsti dalla legge n. 183, comprenda anche il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

L'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 183 e prevede che le Regioni, con propri atti, disciplinano e provvedono a elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale e che possano elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, purchè rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva. È un'integrazione opportuna in quanto specifica meglio di quanto non avevamo fatto con la legge n. 183 le esigenze di coordinamento, indicando appunto che nei bacini è possibile un coordinamento del piano solo quando gli stessi rientrano in un unico versante idrografico.

L'articolo 5 sostituisce invece l'articolo 27 della legge n. 183 e prevede, al comma 1, la soppressione dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno, prevedendo che il relativo personale venga trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui vengono attribuite le competenze che residuano allo Stato.

Con il comma 2 del nuovo testo si introduce un regime transitorio sino all'adozione dell'intesa di cui all'articolo 15; comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

La nuova disposizione è comprensibile in quanto in realtà i ritardi e i termini che avevamo previsto, non essendo stati rispettati, hanno

bisogno di una ulteriore specificazione e di un regime transitorio che il Governo opportunamente propone.

Il comma 3 consente al personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, di chiedere, entro trenta giorni dall'adozione dell'intesa, di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali e una sistemazione del personale esistente presso l'ufficio del genio civile per il Reno. Naturalmente la Regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica.

L'articolo 6 riguarda il problema del bacino sperimentale ed è volto a rendere immediatamente operativo il disposto di cui all'articolo 30 della legge n. 183, poichè nella formulazione originale, non si aveva l'indicazione dell'atto con cui il Comitato dei Ministri avrebbe dovuto provvedere formalmente alla sua costituzione. Quindi viene dichiarato che il comitato speciale di bacino previsto è costituito con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del comitato di cui all'articolo 11 della legge n. 183. Dunque, il comitato avanza la proposta e il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce il comitato speciale; un comitato che rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa.

Per tutta la durata della sperimentazione, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di funzioni e organi del comitato di cui all'articolo 12. Si tratta in pratica di una autorità di bacino di rilievo nazionale, naturalmente solo per il periodo della sperimentazione. Mi sembra un'opportuna precisazione rispetto a quanto stabilito nella legge n. 183.

Ho già accennato al fatto che i termini previsti dalla legge n. 183 non sono stati rispettati e devo aggiungere che non sono state rispettate neppure le previsioni di spesa. Nell'articolo 31, al comma 5, avevamo indicato 2.427 miliardi che poi sono stati ridotti per successivi interventi attraverso la legge finanziaria. Ricordo che la indicazione di questi 2.427 miliardi era accompagnata dalla precisa indicazione che il 50 per cento dovesse andare ai bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno. Però, l'articolo 7 del provvedimento in esame, di fronte alla nuova situazione finanziaria, praticamente introduce una regolamentazione di carattere diverso. In realtà, l'articolo è finalizzato ad accelerare la programmazione degli interventi relativi al 1989, in deroga a quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 183.

Se vogliamo scorrere un momento insieme l'articolo, si può vedere l'indicazione secondo la quale le disponibilità in conto residui, pari a 802 miliardi, iscritte al capitolo del Ministero dei lavori pubblici e finalizzati in base a quanto previsto dal richiamato articolo 31, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989. Praticamente, il comitato ha il compito di distribuire e, prima, di suddividere tra i bacini nazionali, interregionali e regionali la somma di 802 miliardi, che per quanto riguarda il 1990 è iscritta al capitolo 7.749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Quindi, la programmazione che era stata fatta attraverso l'articolo 31, comma 5, per i bacini di rilievo nazionale, viene sostanzialmente abrogata e sostituita con una distribuzione limitata al 90 per cento e che il comitato

di cui all'articolo 4 dovrà distribuire su proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il comitato nazionale per la difesa del suolo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano. Quindi, per il 1990 la disponibilità dei mezzi per i bacini di ogni tipo è delimitata e indicata in questo comma.

Il comma 2 stabilisce la normativa per le Autorità di bacino di rilievo nazionale e per le Regioni e le province autonome, riguardante la presentazione, non oltre il 30 aprile 1990, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, di un programma contenente le previsioni del fabbisogno finanziario per gli studi preliminari e l'individuazione degli interventi urgenti; tale programma sarà da attuare nel triennio 1990-1992. Gli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge sono presentati entro il termine perentorio del 31 ottobre 1990. Quindi tutta la programmazione relativa all'intervento sui bacini per il triennio 1990-1992 dovrà essere definita entro questa data.

Il comma 4 dell'articolo 7 indica le modalità per la definizione degli interventi immediatamente eseguibili, con priorità per quelli di carattere manutentorio e di completamento, da realizzarsi nei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Il comma 5 dispone che agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

L'articolo 8 prevede che, in attesa dell'organica ristrutturazione dei servizi, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente siano autorizzati a conferire una serie di incarichi a tempo determinato a personale dello Stato o di enti pubblici anche economici, fino ad un massimo ciascuno di 30 unità; naturalmente questo personale dovrebbe essere collocato nella posizione di «fuori ruolo».

Con l'articolo 9 si prevede la possibilità per il Ministro dei lavori pubblici di avvalersi della collaborazione di istituti universitari e di ricerca e di organizzazioni tecnico-professionali per le esigenze di studio e di elaborazione connesse con l'attuazione della legge n. 183, incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e delle condizioni dell'assetto idrogeologico.

L'articolo 10 del disegno di legge prevede un perfezionamento e un completamento della disciplina della figura del segretario generale, che in base alla legge n. 183 non era stata definita in termini completi, limitandosi ad indicazioni di carattere generale. In particolare questo articolo prevede che il rapporto di lavoro del segretario generale venga disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata, che in ogni caso non può essere superiore a 5 anni salvo rinnovo e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Il comma 3 stabilisce i limiti del trattamento economico, mentre il comma 4 prevede che il segretario generale possa conferire funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico; il comma 5 prevede che per la funzione dei segretari generali venga stanziata una spesa annua di un miliardo e duecento milioni a decorrere dal 1990.

L'articolo 11 consente la corresponsione ai componenti dei vari comitati previsti dalla legge n. 183 di compensi per l'attività svolta, nonché il trattamento di missione e di rimborso delle spese sostenute.

L'articolo 12 prevede la possibilità di procedere ad acquisire i mezzi e le attrezzature ritenute necessarie, che sono previste in una spesa annua complessiva di 2 miliardi a decorrere dal 1990. L'onere derivante dall'attuazione delle modifiche - e siamo all'articolo 13 - previste dal disegno di legge alla legge n. 183 «per il triennio 1990-1992 è valutata in 7 miliardi e 28 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e in lire 5 miliardi e 828 milioni per l'anno 1992, ai quali si provvede, quanto a lire 6 miliardi e 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 ed a lire 5 miliardi e 108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e quanto a lire 720 milioni annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

Credo che in relazione allo stato di attuazione della legge n. 183 e all'impossibilità di rispettare i termini che sono stati previsti, nonché in relazione all'esigenza di apportare alcuni correttivi e integrazioni - molte delle quali opportune - il disegno di legge al nostro esame va sostenuto e pertanto ne propongo l'approvazione. Naturalmente credo che abbiamo il tempo per compiere una valutazione complessiva nel corso della discussione generale, durante la quale potrebbe evidenziarsi la necessità di apportare qualche integrazione e modificazione al testo del provvedimento. Per tale motivo al termine della seduta stabiliremo i tempi e i limiti entro i quali dovranno essere presentati gli eventuali emendamenti al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIS. Signor Presidente, ho letto il testo del disegno di legge e ho riscontrato che, come lei ha detto giustamente, si tratta di un provvedimento tecnico e direi che di politica ce n'è poca se non per il fatto che si prevedono rappresentanti di qualche ministero in seno ad alcuni comitati.

Il disegno di legge al nostro esame contempla infatti tutte quelle normative e quelle procedure necessarie alla «macchina statale» per mettersi in modo e per darci quei risultati che ci attendiamo dalla legge n. 183; infatti, non possiamo dimenticare le attese che hanno accompagnato quel provvedimento, l'impegno che in esso abbiamo profuso ed i comportamenti tenuti per fare in modo che tutta la legislazione successiva facesse riferimento alla legge n. 183 del 1989. Quindi, se non funziona la legge n. 183, non funziona niente nel settore, posto e considerato che abbiamo fatto riferimento a tale provvedimento per ogni intervento sul territorio e soprattutto per ciò che riguarda la difesa del suolo.

Fatta questa premessa, sono anch'io d'accordo che ci siano pochissime variazioni da apportare al provvedimento al nostro esame, modifiche estremamente puntuali che non intaccano l'impianto del disegno di legge.

È però mia intenzione presentare emendamenti tendenti a completare il disegno di legge in esame. Abbiamo infatti varato alcune leggi nell'aprile-maggio di quest'anno spinti dall'urgenza di intervenire con i fondi necessari per fronteggiare il problema delle alghe, della pulizia delle spiagge, e non abbiamo potuto in quelle sedi tener conto di tutti gli elementi necessari per il buon funzionamento dell'istituto dell'Autorità dell'Adriatico. Siccome penso che tutto sommato si tratti di un'autorità di bacino *sui generis*, intendo presentare emendamenti tendenti a permettere un rapido avvio dell'istituto suddetto. Mi pare che si tratti di una esigenza più che mai sentita, considerato che vi sono compiti di coordinamento, il cui ampimento non è rinviabile.

Non posso che prendere atto della necessità di predisporre gli strumenti necessari per l'applicazione della legge n. 183 del 1989; esprimo quindi un giudizio positivo sul provvedimento in discussione, riservandomi - ripeto - di presentare emendamenti tendenti a far sì che l'istituto dell'Autorità dell'Adriatico possa cominciare il suo ciclo operativo completando il quadro complessivo di riferimento per la salvaguardia del nostro territorio.

ANDREINI. Mentre cercavo di seguire la prima fase di attuazione della legge n. 183 del 1989, mi è stato detto delle difficoltà che si incontravano, e venivano annunciate proposte da parte del Governo per consentirne l'applicazione.

Condivido la normativa proposta nel presente disegno di legge che ha sostanzialmente carattere tecnico, anche se ritengo che alcuni rappresentanti di Ministeri all'interno dei comitati tecnici di bacino siano superflui e che questo renda più faticosa la convocazione di tali organismi e la loro opera di coordinamento. Al secondo comma dell'articolo 3 sono previsti, ad esempio, funzionari dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura, del coordinamento della protezione civile. Se non vi sarà il distacco di personale da parte degli uffici centrali, queste riunioni dovranno essere fatte con personale che parte da Roma per raggiungere le sedi dei comitati tecnici di bacino sparse nel territorio. Intendo dire che nel provvedimento in discussione mi preoccupa di più la pletoricità dei suddetti organismi che la presenza di un rappresentante in più o in meno dei vari Ministeri.

Sarebbe interessante, signor Presidente, avere dal Governo informazioni circa lo stato attuale di applicazione della legge n. 183 del 1989. Credo anche che vi sia l'esigenza, sottolineata dal senatore Fabris, relativa all'istituto dell'Autorità dell'Adriatico. Non vorrei che fra non molto ci si possa trovare ad affrontare conflitti di competenza tali da richiedere nuove disposizioni provvisorie. Sarebbe quindi opportuno venire a conoscenza dei problemi che si sono determinati con l'istituzione della nuova Autorità, sapere se le vecchie esigenze del Ministero dei lavori pubblici sono state considerate e qual è lo stato attuale dei rapporti con le Regioni. Infatti, le ultime vicende politiche pongono da una parte l'esigenza di razionalizzare gli interventi con una autorità sovraregionale, e dall'altra di evitare di centralizzare il processo politico. Il problema del decentramento consiste appunto nell'esigenza di portare la presenza dello Stato nelle Regioni in modo che esse possano sul posto organicamente intervenire.

Al comma 2 dell'articolo 7, è previsto il termine già scaduto del 30 aprile 1990 per la presentazione dei programmi. Sarebbe interessante sapere se questa previsione ha trovato finora concreta applicazione.

Si tratta, signor Sottosegretario, semplicemente di esigenze di conoscenza. Per quanto riguarda il presente disegno di legge vi è, da parte nostra, la disponibilità ad approvarlo in tempi brevi, sia pure presentando qualche emendamento di modesto rilievo.

CUTRERA. La relazione del presidente Bosco è stata molto ampia e ha chiarito i limiti delle disposizioni integrative alla legge n. 183 del 1989, previste nel disegno di legge al nostro esame.

Una parte del provvedimento in discussione ha come scopo quello di ampliare le presenze ministeriali nei singoli organismi. Si può certamente discutere sul problema dei comitati tecnici di bacino, ma si deve anche dire che è difficile individuare i dicasteri che hanno effettivamente una competenza principale. Pertanto, se il Governo riterrà opportuno presentare una nuova formulazione relativa agli organismi di consultazione, credo che non si possa far altro che rimettersi al parere dell'Esecutivo.

Per quanto riguarda le modifiche relative all'assetto organizzativo, siamo particolarmente soddisfatti per il tentativo di migliorare l'organizzazione degli uffici e preannunciamo la presentazione di emendamenti tendenti ad introdurre ulteriori specificazioni.

Il senatore Andreini ha giustamente evidenziato, a mio avviso, l'opportunità di fissare termini idonei per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge n. 183 del 1989.

Occorre tener presente, signor Presidente, onorevoli colleghi, che, passato un certo periodo di tempo dall'entrata in vigore della legge n. 183 del 1989, quest'anno si sono fatti passi avanti notevoli in una materia completamente nuova nel nostro ordinamento.

Quindi preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti che illustrerò al momento della discussione degli articoli.

Uno di tali emendamenti riguarda l'intendimento del Ministro dell'ambiente di essere presente con il Servizio di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del funzionamento degli organismi, proposta che per parte mia ritengo da accogliere.

Per quanto riguarda la questione degli organismi, a me sembra che la nuova formulazione a proposito dell'intervento delle Regioni, al di fuori dell'autorità di bacino nazionale, nei territori soggetti alla competenza regionale, comporti la necessità di una rimeditazione. È infatti probabile che la Commissione valuti positivamente questa necessità e quindi bisognerà prevedere un suggerimento al Governo affinché, soprattutto per le Regioni del meridione, valuti l'opportunità di mettere in moto in questa sede, o successivamente strutture di tipo analogo a quelle relative alla autorità di bacino nazionale, come elemento di supporto e di incentivo della spesa, soprattutto per le Regioni nelle quali le competenze alle sole autorità regionali potrebbero ancora una volta aprire un divario dal punto di vista organizzativo della propulsione della capacità di spesa e di organizzazione. Personalmente sarei favorevole ad una ipotesi di questo genere.

Signor Presidente, raccogliendo le conclusioni del relatore e aggiungendo la proposta di inserire alcuni emendamenti, ritengo che questo provvedimento abbia veramente le caratteristiche idonee ad essere varato per dar via alle nuove autorità.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei esprimere l'opportunità positiva di questo provvedimento che accelera e che dovrebbe finalmente mettere in funzione la struttura ideata ed istituita dalla legge n. 183, della quale abbiamo parlato a lungo e sulla quale abbiamo uniformato la successiva legislazione. Tuttavia, a distanza di qualche tempo (circa un anno), questa legge non è ancora operativa in quanto la sua struttura non è stata resa funzionante. Il provvedimento cerca di realizzare tale obiettivo attraverso una serie di interventi, innanzitutto di adeguamento politico. Mi pare di capire che tutta una prima serie di norme riguardi l'inserimento di responsabilità politiche a livello alto in modo da realizzare equilibri più complessivi che speriamo siano anche tali da rendere più efficace l'organismo politico e non siano soltanto un momento di equilibrio di carattere compensativo.

Una serie di interventi riguarda l'operatività dei dirigenti dei bacini, in particolare per quanto riguarda il segretario generale, posto finalmente in grado di poter operare.

Inoltre si prevedono interventi per risorse strutturali, logistiche e per il personale. Mi pare si tratti in generale di interventi opportuni, anche se debbo far rilevare che, per quanto riguarda il personale, non mi pare che il provvedimento risolva la questione. Si parla e - se ricordo bene - di trenta unità rispettivamente per il Ministero dei lavori pubblici e per il Ministero dell'ambiente, due per le autorità di bacino, ma per quanto riguarda il personale dirigenziale ed esecutivo di ciascun bacino nel provvedimento non si dice nulla.

Ho verificato la legge n. 183 per vedere se vi era qualche norma relativa al personale delle strutture di bacino, ma anche in questo caso non ho trovato molto, se non un rinvio alle procedure e ai criteri di costituzione dell'organismo dei servizi tecnici nazionali. Mi pare che all'articolo 24 della legge n. 183 del 1989 si parli di una ridotazione del Ministero dei lavori pubblici, una previsione dalla quale si deve arguire che vi è personale del Ministero dei lavori pubblici distaccato con vari sistemi di tipo amministrativo presso i bacini. Però, confesso di non aver capito ancora come realmente questi bacini possano funzionare senza personale o, comunque, con due addetti più il responsabile della segreteria generale. Non si tratta di un problema secondario.

Se, invece, è prevista da qualche parte tutta questa organizzazione, ne sono lieto, ma non ne ho avuto la sensazione e allora affermo che non solo tale struttura va prevista e che questa potrebbe essere l'occasione per farlo (e sollecito il Governo e il relatore a presentare uno specifico emendamento), ma dico anche che bisogna prevedere una preparazione particolare, una specifica formazione professionale per questo personale. Non si può infatti immaginare che alcune persone, tratte dall'uno o dall'altro dei Ministeri o degli uffici statali, vadano ad operare nel bacino e sappiano fare il mestiere che competerà loro nella nuova sede, perchè si tratta di un mestiere troppo diverso da quello svolto in passato. Non c'è dunque preparazione, non c'è una

scuola, non c'è una struttura in grado di formare il personale per queste funzioni, soprattutto in relazione agli intendimenti e alle finalità di una legge così innovativa.

In sostanza, se vogliamo che le strutture di bacino non si riducano ad appendici ministeriali di tipo burocratico, dobbiamo ragionare diversamente. È necessaria una organizzazione moderna ed avanzata, una preparazione ed una formazione professionale adeguata, una cultura diversa dalla solita cultura tradizionale.

A me pare che l'occasione sia importante e bisogna evitare che anche questa volta l'aspetto organizzativo e delle risorse umane non sia contemplato nel provvedimento; infatti, solitamente è un argomento che non consideriamo importante e pretendiamo che le istituzioni funzionino senza personale, senza strutture e senza preparazione. Bene o male siamo tutti testimoni di ciò che regolarmente avviene nelle istituzioni italiane, ma non prevediamo mai l'aspetto organizzativo dell'operato amministrativo perchè lo consideriamo «di serie b», salvo poi riscontrare che le istituzioni risultano inefficaci rispetto ai compiti che vengono loro demandati dalle leggi.

Per questi motivi vorrei pregare il Governo e il relatore di porsi tali problemi in termini molto precisi, se non è già stato fatto nel documento, che peraltro io non ho visto.

Nel provvedimento si parla di ruoli tecnici, ma in primo luogo bisogna capire se questi organismi di bacino hanno una reale autonomia oppure sono soltanto delle appendici ministeriali, aspetto di cui non mi pare ci si sia occupati seriamente. Bisogna, infatti, fare in modo che chi lavora nei bacini abbia la possibilità di capire il mestiere che andrà a fare e di prepararsi; altrimenti rischiamo ancora una volta di istituire delle strutture per poi dover parlare tra qualche anno di delusione e di insuccesso, come già è avvenuto per altri organismi che abbiamo istituito. Di questi argomenti non si parla mai perchè si ritiene che la sola istituzione normativa di un organismo per incanto dia vita ad una struttura che lavora e che opera positivamente.

Sono lieto che il Governo abbia presentato il provvedimento al nostro esame, che è un'appendice alla legge n. 183 del 1989 ma proprio per questo bisogna operare rettamente, altrimenti è inutile approvarlo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei brevemente fornire alcuni chiarimenti sulla discussione intervenuta oggi dopo la relazione del senatore Bosco.

Il senatore Andreini ha formulato alcune richieste, alle quali - in accordo con il Ministero dei lavori pubblici - risponderemo per iscritto presentando un documento informativo su ciò che è avvenuto. Però tutti sanno che i comitati sono stati istituiti, i segretari generali sono stati nominati, che il rapporto con le Regioni procede bene e che il punto è quello che poneva molto bene in risalto il senatore Golfari, cioè creare la strumentazione organizzativa del personale senza la quale i piani di bacino non potranno essere elaborati con la celerità e la qualità necessarie. Per arrivare a questo punto il Governo è disponibile a delineare meglio i profili apportando - se la Commissione sarà favorevole - quelle correzioni al testo del disegno di legge che permettano ai segretari generali, quanto meno nella fase transitoria, di

disporre del personale a livello interdisciplinare necessario al decollo dei comitati istituzionali.

A tal fine la discussione intervenuta in Commissione, che riassume una serie di rilievi sollevati da più parti ed evidenziati con molta acutezza dal relatore, induce il Governo a presentare degli emendamenti, nel caso non ne venissero proposti da parte dei colleghi senatori.

Tuttavia, in questa sede, vorrei dare risposta ai problemi di maggior rilievo istituzionale sollevati nel corso della discussione generale. In primo luogo il senatore Fabris evidenziava la necessità di approfondire meglio il problema dell'Autorità di bacino per l'Adriatico; il Governo su questo punto è d'accordo, purchè non si stravolga il congegno già elaborato e quindi si tratti solo di mettere l'Autorità di bacino per l'Adriatico nella condizione di disporre della strumentazione necessaria al suo funzionamento, visto che i rapporti risultati da un difficile confronto tra Governo e Parlamento sono ormai quelli definiti nei provvedimenti legislativi già approvati.

Per quanto riguarda l'organizzazione e la struttura del personale credo sia necessario mettere l'Autorità di bacino - che poi è l'ultima istanza nella verifica generale del lavoro di tutti gli altri bacini a monte - in grado di funzionare.

Il Governo è anche disponibile a discutere la proposta del senatore Cutrera, ma c'è un aspetto di ordine costituzionale che vorrei mettere in evidenza: si è fatta la scelta di elevare al rango di bacino nazionale quello del Volturno per i particolari aspetti politici, economici, sociali e istituzionali che lo caratterizzano; occorre comunque un raccordo tra Stato e Regioni, mancando il quale esproprieremmo queste ultime di una competenza che è ormai loro riconosciuta.

Credo, in conclusione, che si debba apprezzare il dibattito intervenuto in Commissione, le proposte del relatore e i contributi venuti dai senatori e mi sembra ci siano sufficienti motivi perchè il disegno di legge, che è stato presentato come strumentazione tecnica e attuazione necessaria della legge n. 183 del 1989, possa ricevere dal lavoro parlamentare quei miglioramenti augurabili e possibili.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Propongo alla Commissione di stabilire per il 22 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA